

REGOLAMENTO (CEE) N. 1012/90 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1990
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classifica- zione Codice NC	Giustificazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura ed una tasca esterna all'altezza del petto (vedi fotografia n. 408) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
2. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, con maniche molto corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda con apertura parziale sulla spalla sinistra che si chiude con bottoni (vedi fotografia n. 409) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
3. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, con maniche molto corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura e, sul davanti, una serie di pieghe decorative ottenute mediante cucitura (vedi fotografia n. 435) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
4. Indumento di tessuto (100 % fibre artificiali), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato in tessuto con motivi stampati di diversi colori, con scollatura rotonda senza apertura (vedi fotografia n. 433) (*)	6206 40 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 40 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
5. Indumento di tessuto (100 % fibre artificiali), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura e due spacchi laterali alla base (vedi fotografia n. 434) (*)	6206 40 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 40 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



